

N. 2129 / 2025 V.G.



TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza

Il Giudice designato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.12.2025 nel procedimento iscritto al n. 2129/2025 V.G.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Letto il ricorso depositato in data 20.11.2025, con il quale [redacted] e [redacted] hanno chiesto di disporre, ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII, la proroga per un periodo di ulteriori giorni 60 o per il diverso termine ritenuto di giustizia delle misure protettive (confermate con ordinanza del 15.07.2025 fino al 03.10.2025) e delle misure cautelari (concesse con ordinanza del 15.07.2025 fino al 03.10.2025 e con ordinanza del 12.8.2025), prorogate con ordinanza del 2.10.2025 fino al 2.12.2025;

letta altresì l'istanza depositata in data 25.11.2025, con la quale [redacted] ha chiesto di revocare le misure protettive in favore di [redacted] e [redacted] ovvero, in subordine, di rigettare la richiesta di proroga delle stesse in ragione dell'asserita inammissibilità della composizione negoziata della crisi, che nella specie avrebbe assunto finalità meramente liquidatoria, e comunque per carenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e *periculum in mora* per carenza di funzionalità delle misure rilevato che il creditore [redacted] costituito, si è rimesso alla decisione del Tribunale, mentre gli altri creditori interessati dalle misure, pur ritualmente notificati, non si sono costituiti;

osservato preliminarmente, quanto all'eccepita inammissibilità della composizione negoziata della crisi, come nella disciplina dettata dal CCII vi siano diversi elementi a favore della possibilità di accedere alla composizione negoziata anche proponendo un piano totalmente o parzialmente liquidatorio. In particolare, l'art. 12 comma 2 CCII prevede il possibile trasferimento dell'azienda o di suoi rami, mentre l'art. 23 CCII contempla tra le possibili conclusioni della composizione negoziata anche strumenti liquidatori come il concordato preventivo, il concordato semplificato e l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Inoltre il d.lgs. n. 136/2024 ha modificato l'art. 23 CCII,

eliminando la previsione che subordinava il passaggio dalle soluzioni “negoziali” di cui al comma 1 (contratto con i creditori, convenzione di moratoria e accordo con i creditori) a quelle “giudiziali” di cui al comma 2 (tra le quali sono contemplati anche i richiamati strumenti liquidatori) all’esito negativo delle trattative svolte in sede di composizione negoziata della crisi. In ogni caso va osservato che in questi casi la possibilità di procedere alla cessione dell’intera azienda o di un ramo della stessa è vista non già come una liquidazione in senso stretto ma come strumento attraverso il quale può essere perseguito l’obiettivo del risanamento, proprio della composizione negoziata della crisi, nella prospettiva della conservazione dei valori aziendali mediante continuità indiretta. In quest’ottica ben può ammettersi un piano di risanamento che preveda la conservazione dell’impresa, anche se in via indiretta mediante cessione di un’azienda attiva, ma non un piano diretto unicamente al soddisfacimento dei creditori mediante attivo generato dalla riscossione dei crediti e dalla liquidazione atomistica dei beni, senza alcuna possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa e la prosecuzione della sua attività, che costituisce il fine dichiarato della composizione negoziata della crisi;

considerato che ai fini della conferma delle misure protettive e della concessione delle misure cautelari nonché della successiva proroga delle stesse è richiesta la strumentalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative e la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* (da intendersi qui nel senso della ragionevole perseguibilità del tentativo di risanamento prospettato o quantomeno della non manifesta dello stesso) e del *periculum in mora* (da ritenersi sussistente ogniqualvolta la mancata concessione delle misure potrebbe pregiudicare il tentativo di risanamento in corso) nonché la proporzionalità tra le misure richieste e il sacrificio imposto ai destinatari delle stesse (nel senso della lesività delle aspettative creditorie non oltre lo stretto necessario);

osservato, in particolare, quanto al presupposto del *fumus boni iuris* che nel proprio parere l’Esperto, dopo aver ribadito l’esistenza di un travagliato rapporto contrattuale con l’affittuario dell’azienda alberghiera [REDACTED], ha riferito che, dopo aver inizialmente tentato di individuare una soluzione della crisi con l’affittuario, sono attualmente in corso trattative con “un potenziale investitore di primario standing”, aventi come oggetto “la dismissione dell’asset alberghiero di [REDACTED] nella sua attuale situazione giuridica (quindi prevedono la continuità del rapporto di affitto d’azienda in essere)” (il che giustificerebbe il mancato coinvolgimento di [REDACTED] dopo la prima proroga), precisando che esse “hanno raggiunto uno stato molto avanzato”, essendo attualmente in discussione “la sottoscrizione di un accordo vincolante che sarà condizionato dall’effettuazione di una positiva due diligence da parte dell’investitore”. In particolare l’Esperto ha evidenziato che “la scaletta negoziale prevede di sottoscrivere a breve un accordo, completare la due diligence entro il mese di dicembre 2025

ed eseguire la vendita entro il mese di gennaio 2026”, e dunque, in ogni caso, la conclusione delle trattative in tempi assolutamente contenuti;

ritenuta la sussistenza del *periculum in mora* nei termini anzidetti, essendo ragionevole ritenere che l’eventuale avvio di azioni esecutive o cautelari nei confronti delle ricorrenti o l’iscrizione di ipoteche sui beni delle medesime e l’eventuale richiesta di rimborso dei finanziamenti attualmente sospesi o escussione delle garanzie pubbliche, in conseguenza della mancata proroga delle misure in essere, potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative;

osservato, altresì, che sia l’Esperto nel proprio parere che l’Advisor di parte ricorrente a verbale d’udienza del 5.12.2025 hanno evidenziato la rassicurante capienza del patrimonio della debitrice, trattandosi di *“un gruppo che presenta una debitoria consolidata di circa 15 milioni e dispone di un’azienda alberghiera valutabile «as is» intorno ai 20 milioni”*, il che consente di ritenere che l’ulteriore breve proroga richiesta delle misure già in essere non possa arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori e sia proporzionata rispetto al sacrificio imposto ai destinatari delle stesse;

considerato infine che, ai sensi dell’art. 19, comma 5, CCII, la durata complessiva delle misure protettive confermate con l’ordinanza di cui all’art. 19, comma 4 CCII e delle misure cautelari concesse delle quali il Giudice abbia stabilito la durata non può superare i duecentoquaranta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’Esperto e di applicazione di misure protettive del patrimonio di cui all’art. 18, comma 1, CCII nel Registro delle Imprese (nella specie avvenuta in data 6.6.2025)

ritenuto pertanto che, alla luce del parere favorevole dell’Esperto, non siano ravvisabili ragioni contrarie all’accoglimento della richiesta proroga delle misure protettive e cautelari fino al termine massimo di durata delle stesse;

P. Q. M.

proroga le misure protettive confermate con ordinanza del 15.7.2025 e le misure cautelari concesse con ordinanze del 15.7.2025 e del 12.8.2025 (già prorogate con ordinanza del 2.10.2025 fino al 2.12.2025);

stabilisce la durata delle misure predette in ulteriori 60 giorni dalla data di scadenza, **fino al 31.1.2026**.

Si comunichi.

Vicenza, 16.12.2025

Il Giudice
dott. Fabio D’Amore